

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Centro Unico Stipendiale Interforze

Indirizzo Postale: Via Marsala, 104 – 00185 Roma

All.: 1 (uno); Ann.: 2 (due).

e-mail: cusi.stipendi@smd.difesa.it

OGGETTO: legge 22 aprile 2021, n. 70, “ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica Italiana e la santa Sede sull’assistenza spirituale delle Forze Armate”.

A Elenco indirizzi in allegato

^^^ ^^

1. Con la legge 22 aprile 2021, n. 70, entrata in vigore il 23 maggio u.s., è stato ratificato lo scambio di lettere tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede sull’assistenza spirituale alle F.A.. La norma contiene, tra l’altro, disposizioni inerenti il trattamento economico dell’Ordinario militare e dei cappellani militari.
2. Dall’analisi del testo normativo (Annesso 1) e della documentazione ufficiale a corredo (Atto Senato n. 1763 - Annesso 2), sono state individuate le seguenti novità normative:
 - l’organico dei cappellani militari è ridotto a 162 unità. Il grado assimilato apicale previsto (eccezion fatta per l’Ordinario militare, assimilato al rango di Tenente Generale, e del Vicario Generale, assimilato al rango di Maggior Generale) è quello di Tenente Colonnello;
 - ai cappellani militari spetta il trattamento economico di base degli Ufficiali delle F.A. secondo il grado di assimilazione. In tale trattamento è incluso lo stipendio (comprese classi e scatti), la tredicesima mensilità, l’indennità integrativa speciale (I.I.S.), la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), l’assegno pensionabile e l’assegno dirigenziale;
 - l’indennità operativa è corrisposta senza alcuna maggiorazione connessa all’impiego eccezion fatta per l’indennità d’imbarco. Parimenti non può essere corrisposta alcuna maggiorazione a titolo di trascinamento;
 - non è prevista la corresponsione di emolumenti accessori quali: compenso per lavoro straordinario, compenso forfetario d’impiego, FESI, specifici compensi per Maggiori e Tenenti Colonnelli.
3. Nelle more dell’emanazioni di apposite circolari applicative da parte dei soggetti titolati, si richiama l’attenzione di codesti Centri Stipendiali sulla necessità di un immediato adeguamento dei trattamenti economici attribuiti al personale in parola.

IL DIRETTORE.
(Magg. Gen. Salvatore VERGARI)

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale

Allegati: //

Annessi: //

00187 Roma,

e-mail primo.reparto@smid.difesa.it

OGGETTO: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatta a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.


**A MINISTERO DELLA DIFESA
 ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA**

ROMA

*** **

1. Con la legge 22 aprile 2021, n. 70, relativa all'oggetto, vengono apportate modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" (COM) con rilevanti novità in termini di organici, stato giuridico e trattamento economico dei cappellani militari.
2. In particolare, ai sensi dell'emendato articolo 1621, comma 6 del COM, viene stabilito che *"il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi"*.
3. In esito alla richiesta di approfondimenti formulata da codesto Ordinariato in materia di attribuzione del trattamento economico accessorio relativo al compenso per lavoro straordinario, si evidenzia che l'articolo 1533-bis (*svolgimento del servizio di assistenza spirituale*), comma 1 del COM, così come introdotto dall'art. 3 della legge n. 70/2021, riconduce le funzioni ministeriali dei cappellani militari ai servizi precipui della "competenza parrocchiale" e, tal fine, rientrano i *riti liturgici* (le celebrazioni dei Sacramenti e dei Sacramentali), *la catechesi e l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale*. Ciò posto, l'esercizio delle suddette funzioni oltre il normale orario di servizio, previsto per l'Ente di appartenenza, non comporterà la corresponsione di emolumenti per lavoro straordinario.

IL CAPO REPARTO
(Amm. Div. Giacinto OTTAVIANI)



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale

Allegati: //

Annessi: //

00187 Roma,

e-mail: primo.reparto1.s@smldifesa.it

OGGETTO: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatta a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.

**A MINISTERO DELLA DIFESA
ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA**

ROMA

^^^ ^^^ ^^^

1. Con la legge 22 aprile 2021, n. 70, relativa all'oggetto, vengono apportate modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" (COM) con rilevanti novità in termini di organici, stato giuridico e trattamento economico dei cappellani militari.
2. In particolare, in esito alla richiesta di approfondimenti avanzata da codesto Ordinariato in merito al servizio svolto dai "sacerdoti collaboratori", nominati ai sensi dell'articolo 1533-*bis*, comma 3 del COM, così come introdotto dalla citata legge n. 70/2021, si evidenzia che tale personale:
 - assume canonicamente la denominazione di cappellano (art. 2, can. 564 e seguenti del Codice di Diritto Canonico);
 - è incardinato nell'Ordinariato Militare per l'Italia, in una Diocesi o in un Istituto Religioso;
 - riceve l'incarico canonico dall'Ordinario Militare per l'Italia, previa concessione del *nulla osta* da parte del proprio Ordinario ove il Diritto Canonico lo richiada.
 Al riguardo, il citato articolo 1533-*bis*, comma 2 del COM precisa che, per quanto attiene la materia propriamente spirituale e pastorale, i cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme sull'Ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.
3. Si soggiunge altresì che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del COM, così come novellato dall'articolo 3 della citata legge n. 70/2021, le autorità militari garantiscono la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle funzioni di assistenza spirituale.

IL CAPO REPARTO

(Amm. Div. Giacinto OTTAVIANI)

